

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 123 del 29 giugno 2010

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 127/A** dell'8 giugno u.s., della F.I.G.C., relativo alla **nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione di Vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche**.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

E DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Negli appositi paragrafi sono pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale e della Commissione Disciplinare Territoriale depositate entro la data odierna.

PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO

NUOVO CODICE IBAN: IT10D0300203447000400242945

Le società affiliate al C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. che intendano effettuare eventuali pagamenti a favore dello scrivente Comitato Regionale a mezzo **bonifico bancario** dovranno seguire le procedure di seguito indicare: **bonifico bancario** intestato a *LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA*, **IBAN IT10D0300203447000400242945**, trasmettendo, anche a mezzo fax, la ricevuta bancaria dell'avvenuto bonifico. Si precisa che nella *causale del bonifico* dovranno essere necessariamente indicati il **numero di matricola** e la **denominazione esatta e completa della società**.

LISTE DI SVINCOLO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

A seguito degli accertamenti esperiti dalla Procura Federale, in allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le liste di svincolo delle quali erano stati sospesi gli esiti.

RISULTATI GARE DEL 23 E 27 GIUGNO 2010

Coppa Campania di Calcio Femminile
GARA DI FINALE

GARA DEL 27 / 6/2010

CENTRO ESTER	VALDIANO CALCIO FEMMINILE	3 - 0
--------------	---------------------------	-------

Calcio a Cinque Serie D
GARE DI RITORNO DEI PLAY-OFF

GARE DEL 23 / 6/2010

REAL CESINALI FIVE SOCCER	MAREL MARCIANISE CA5	6 - 1
REAL S. ERASMO C5	EAM STRIANO C5	9 - 1
MILAN SANNIO CALCIO A 5	FUTSAL GALDESE CALCIO A 5	8 - 2
FLEGREA C5	FOOTBALL MAGICA PROMOTION	5 - 4

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 29/06/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Campionato di Prima Categoria

RECLAMO VINCENZO NIGRO – GARA FALCHI ROSSI / VINCENZO NIGRO DEL 24.10.2009 – 1^ CAT.

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Siciliano Sebastian (nato il 16.06.1987), Siciliano Sabatino (nato il 16.06.1987), Censullo Simone (nato il 18.03.1986), Adesso (non Adesso) Francesco (nato l'11.10.1987) e Pisani Giuseppe (nato il 3.12.1976), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Falchi Rossi. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori di seguito indicati sono regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Falchi Rossi, rispettivamente: Siciliano Sebastian dal 25.09.2009, Adesso Francesco e Pisani Giuseppe dal 18.09.2009; Censullo Simone dal 2.10.2009. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Quanto al calciatore Siciliano Sabatino, deve precisarsi che, a seguito della delibera della C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 76 del C.R. Campania, del 4.03.2010, alle pagg. 1882 e 1883, conseguenziale al deferimento della Procura Federale, in data 23 novembre 2009, attivato presso la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania, in ordine al tesseramento dei calciatori Siciliano Sabatino, nato il 16.06.1987, De Pace Giuseppe, nato il 27.04.1988, e Di Donato Davide, sono risultati irregolari gli svincoli dei tre nominati calciatori dalla società San Tommaso Calcio (sorta a seguito della fusione tra le società Pietrastornina e San Tommaso), per cui essi devono ritenersi, fin dalla stagione sportiva 2008/2009, tesserati a favore della medesima San Tommaso Calcio. A seguito dell'irregolare svincolo dalla società San Tommaso Calcio (già Pietrastornina), il calciatore Siciliano Sabatino si era tesserato, in data 24.10.2008, a favore della società Falchi Rossi. Non essendo risultato valido lo svincolo, il tesseramento a favore della società Falchi Rossi deve considerarsi irregolare. Ne consegue l'irregolare partecipazione, alla gara in epigrafe, del più volte nominato calciatore Siciliano Sabatino. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vincenzo Nigro, di infliggere, a carico della società Falchi Rossi, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Campionato di Seconda Categoria

RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MONTEFORTE / ATLETICO BANZANO DEL 28.11.2009

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Caporale Gaetano (nato il 23.02.1986), Micocci (non Micolli) Antonio (nato il 17.10.1985), Fusco Giuseppe (nato il 18.07.1990), Picariello Carmine (nato il 13.03.1987) e Salineri Raffaele (nato il 18.05.1974), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Monteforte. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calciatori in questione sono regolarmente tesserati, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Monteforte: rispettivamente, Caporale Gaetano dal 15.09.2006, Micocci dal 19.09.2008, Fusco Giuseppe dal 6.12.2005, Picariello Carmine dal 14.11.2005 e Salineri Raffaele dal 10.01.2007. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Banzano; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-1) a favore della società Monteforte; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO CARDILE – GARA ALFANESE / CARDILE DEL 2.05.2010

Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato esso proposto, dalla società Cardile, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C., del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami debbano pervenire, via telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o della competente Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, nonché con allegazione al reclamo dell'attestazione dell'eseguito invio, del reclamo medesimo, alla controparte, nell'ipotesi che con l'atto d'impugnazione si chieda la modifica del risultato acquisito sul campo. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, con raccomandata postale, spedita in data 3.05.2010, ma è effettivamente pervenuto, a questo G.S.T., in data 5.05.2010, ovvero oltre il termine prescritto. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, commi 5 ed 11. Per tali motivi

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-1 a favore della società Alfanesa); dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Cardile.

RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / REAL STRIANO DEL 18.01.2009 – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Il G.S.T., preso atto della delibera della C.D.T. pubblicata sul C.U. n. 45 del C.R. Campania, del 19.11.2009 (conseguenziale al deferimento della Procura Federale, in data 22 ottobre 2009, attivato presso la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania, in ordine al tesseramento del calciatore Pallonetto Alfonso, nato il 26.11.1965); letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Marchesa, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori Giordano Antonio (nato il 23.03.1982), Cirillo Pasquale (nato l'1.10.1986), Rega Armando (nato il 9.03.1980), Pallonetto Alfonso (nato il 26.11.1965), Mennella Aurelio (nato il 21.10.1986), Miranda Romeo (nato il 17.04.1986), Fiore Romualdo (nato il 5.02.1978), Carbone Carmine (nato il 22.09.1983), Formisano Giuseppe (nato il 17.04.1983), Adamo Giovanni (nato il 29.04.1979), Ciniglio Francesco (nato il 4.05.1987), Marchesano Michele (nato il 22.08.1987), Cordelia Emilio (nato il 19.12.1977) e Spista Ciro Luigi (nato il 15.06.1991), nonché l'assistente di parte (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), sig. Sorvillo Salvatore, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserato (o anche, soltanto per l'assistente di parte, censiti) a favore della società Real Striano. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori, nonché l'assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l'assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Real Striano: rispettivamente, Giordano Antonio dal 26.10.2007, Cirillo Pasquale dal 12.10.2006, Rega Armando dal 14.10.2005, Pallonetto Alfonso dal 15.01.2009 (invero, a seguito della richiamata delibera della C.D.T., in ordine al cennato deferimento della Procura Federale, è risultato regolare il tesseramento del calciatore a favore della società Real Striano), Mennella Aurelio dal 19.12.2008, Miranda Romeo dal 18.09.2008, Fiore Romualdo dal 14.10.2005, Carbone Carmine dal 14.10.2005, Formisano Giuseppe dal 12.01.2007, Adamo Giovanni dal 16.09.2008, Ciniglio Francesco dal 12.12.2008, Marchesano Michele dal 20.09.2006, Cordelia Emilio dal 14.10.2005 e Spista Ciro Luigi dall'8.02.2008. Infine, quanto all'assistente di parte, sig. Sorvillo Salvatore, egli risulta censito, nell'ambito della società Real Striano, dal 24.09.2008. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell'assistente di parte, alla gara in esame, è da giudicare regolare, agli effetti del tesseramento e del censimento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Marchesa; di omologare il risultato conseguito sul campo (1-1); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Marchesa.

Coppa Campania di Calcio Femminile

--- GARA DI FINALE DEL 27/ 6/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività inammonizione (II infr)

COSTA IRENE (Centro Ester)

Ammonizione (I infr)

IMPERATRICE IOLANDA (Centro Ester)

MARRIANI FRANCESCA (Centro Ester)

TUCCILLO ANNA (Centro Ester)

Campionato di Calcio a Cinque Serie D

--- GARE DEL 23/ 6/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 100 MILAN SANNIO CALCIO A 5

prima dell'inizio della gara, mentre la squadra ospite effettuava il riscaldamento pre-partita, proprio sostenitore, entrava sul terreno di giuoco e tentava di aggredire un calciatore della squadra avversaria. (Rapporto C.C.)

E. 10 REAL CESINALI FIVE SOCCER

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 23/ 7/2010

PERRECA NUNZIO (MAREL MARCIANISE CALCIOA5)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

RAGO ANTONIO

(Futsal Galdese Calcio A 5)

a giuoco fermo colpiva con un calcio un calciatore della società avversaria.

MERCURIO ANTONALDO

(Milan Sannio Calcio A 5)

a giuoco fermo colpiva con un pugno un calciatore della società avversaria.

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività inammonizione (II infr)

CORDELLA LUIGI (Eam Striano C5)

COSENZA DAVIDE (Eam Striano C5)

VOTELLO ROBERTO (Eam Striano C5)

PAPACCIO SALVATORE (Flegrea C5)

TESTA ROMOLO (Real Cesinali Five Soccer)

RUSSO ADOLFO ROSARIO (Real S.Erasmo C5)

SORBO MARIO (Real S.Erasmo C5)

Ammonizione (III infr)

SORVILLO MICHELE (Eam Striano C5)

Ammonizione (I infr)

NATALE VITALIANO (Marel Marcianise Calcioa5)

BOVIO DANIELE (Milan Sannio Calcio A 5)

FUSCO MARIO (Milan Sannio Calcio A 5)

MARIANO ANDREA (Milan Sannio Calcio A 5)

NIFO VINCENZO (Milan Sannio Calcio A 5)

BORRIELLO PELLEGRINO (Real Cesinali Five Soccer)

VECCHIONE VINCENZO (Real Cesinali Five Soccer)

BOVIENZO PASQUALE (Real S.Erasmo C5)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2010 – DELIBERA DEPOSITATA IL 28 GIUGNO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Valerio De Mario, dott. Vittorio Pisani, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

N. 13. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DEL PESCE (ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 1 E 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DELLA SIG.NA AMALIA ESPOSITO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 1 E 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 aprile 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, in data 8 marzo 2010, protocollo 5512/150, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso

OSSERVA:

con delibera n. 10 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 10 maggio 2010, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 13.05.2010, pag. 2531, questa C.D.T. aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulata e concordata dai deferiti, sig. Alessandro Del Pesce e sig. na Amalia Esposito, ed il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo. Nella richiamata riunione, questa C.D.T. aveva, altresì, disposto di rinviare la decisione all'udienza del 14.06.2010, sancendo che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda, successiva riunione, dovesse essere composto da membri, che non avessero partecipato alla richiamata riunione del 10 maggio 2010. Al riguardo, deve sottolinearsi, in via preliminare, che il Collegio giudicante, relativo a questa seconda riunione, è effettivamente composto da membri, nessuno dei quali ha partecipato alla prima, già citata udienza del 10 maggio 2010. Tanto premesso, alla riunione del 14 giugno 2010 sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ed i deferiti, sig. Alessandro Del Pesce, A.F.Q. della Sezione A.I.A. di Napoli, e sig.na Amalia Esposito, A.E. della Sezione A.I.A. di Napoli, assistiti dal difensore legale, avv. Giuseppe Di Meglio. Le parti si sono riportate alle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale e versate in atti. Si è, quindi, proceduto nella disamina. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il sig. Alessandro Del Pesce e per la sig.na Amalia Esposito, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, in relazione alla circostanza che essi abbiano indebitamente – senza alcuna delega, a quel che è dato rilevare dagli accertamenti, da parte del presidente della sezione A.I.A. di Napoli, di appartenenza di entrambi – diretto ciascuno una gara del Torneo di attività ricreativa, dell'anno sportivo 2008/2009, organizzato e disputato, oltretutto, all'interno della base militare Nato di Bagnoli e, quel che appare più grave, senza alcuna autorizzazione da parte del competente C.R. Campania – L.N.D.: in sintesi, all'insegna di un incondizionato, assoluto dispregio delle regole, non solo arbitrali, ma genericamente federali ed etico-sportive. In apertura del dibattito ha preso la parola l'avv. Giuseppe Di Meglio, assistente legale dei deferiti, il quale ha sollevato la questione preliminare sulla competenza della Commissione Disciplinare a giudicare i fatti per cui è procedimento. Specificatamente l'avv. Di Meglio ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 51 C.G.S. e dell'art. 3 del Regolamento dell'A.I.A., la vicenda dovesse ritenersi rientrare nella cosiddetta "giurisdizione domestica", di competenza disciplinare dell'A.I.A., in considerazione della circostanza che le violazioni contestate escluderebbero il coinvolgimento di altri tesserati, non associati A.I.A., come si evincerebbe dall'atto stesso di incolpazione, da parte della Procura Federale. La Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, si è opposto all'eccezione preliminare, sollevata dal difensore legale dei deferiti, sottolineando che l'atto di incolpazione contesta anche la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che assorbirebbe l'art. 40, commi 1 e 4, lettera a), del Regolamento dell'A.I.A. Di conseguenza, ad avviso del Sostituto Procuratore, la competenza a decidere sarebbe comunque della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania – L.N.D. L'avv. Di Meglio obietta che, a suo avviso, l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva si limiterebbe a dettare un principio informatore di carattere generale, la cui applicazione dovrebbe, sempre secondo il suo parere, essere valutata come subordinata, rispetto a norme specifiche, applicabili ai casi concreti. In ordine all'enunciata questione preliminare, questa C.D.T. ritiene, viceversa, che l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia da valutare, nella gerarchia delle fonti dell'ambito della F.I.G.C. (al quale appartiene anche l'Associazione Italiana Arbitri, con il suo Regolamento), assolutamente sovraordinato, rispetto ad una norma disciplinare interna all'A.I.A. e contenuta, non a caso, nel suo Regolamento. Inoltre, ad avviso di questa C.D.T., l'art. 1 C.G.S. è chiamato a sanzionare comportamenti di carattere generale (riferiti a tutti i soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, o censiti, od associati – ancora una

volta deve ribadirsi: inclusi gli arbitri ed i dirigenti arbitrali – nell’ambito della F.I.G.C., o di una delle sue componenti, od organismi), rispetto alla specificità dei casi previsti dall’art. 40, commi 1 e 4, lettera a), del Regolamento dell’A.I.A. Infine, questa C.D.T. osserva che, nella vicenda in esame, le violazioni addebitate al sig. Alessandro Del Pesce ed alla sig.na Amalia Esposito prescindono dalla loro mera appartenenza all’Associazione Italiana Arbitri, in quanto le imputazioni a loro carico non soltanto coinvolgono gli interessi sportivi ed amministrativi dell’organizzazione federale regionale (sotto il profilo, ad esempio, del versamento delle tasse di organizzazione di un qualsiasi Torneo di attività ricreativa, l’elusione del quale obbligo, sia pure per via indiretta, danneggia le associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C. nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D.), ma investono, in modo delicato, significativo e rilevante, in ragione delle specifiche, personali responsabilità dei due deferiti, anche l’immagine pubblica e sportiva dell’organizzazione medesima (nel senso del mancato rispetto delle regole, in ordine alle quali, non a caso, gli appartenenti all’Associazione Italiana Arbitri sarebbero chiamati ad offrire un esempio di assoluta ineccepibilità). Tanto premesso, questa C.D.T. rigetta le eccezioni preliminari del difensore dei due deferiti, ritenendo che, in ordine alle relative violazioni, debba restare ferma e debba ritenersi indiscutibile la competenza esclusiva di questa medesima C.D.T., la quale, nel rispetto dei principi giuridico-sportivi e della normativa di riferimento, giudica, altresì, di dover assorbire, nell’odierno giudizio, sia per connessione, sia per evitare che si incorra in un non ammissibile “bis in idem”, anche i comportamenti posti in essere, dai due deferiti, in violazione del citato art. 40 del Regolamento dell’A.I.A. Peraltro, per l’appunto l’art. 40 del Regolamento dell’A.I.A., al comma 2, sancisce, non a caso, che anche gli arbitri ed i tesserati A.I.A. non possano considerarsi “soluti legibus”: invero, essi sono obbligati, come la segnalata norma – del tutto ovviamente – specifica espressamente, “ad osservare lo Statuto e le altre norme della F.I.G.C., nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli Organi federali”. Ancor più, l’art. 3 del Regolamento dell’A.I.A., intitolato “Potestà disciplinari”, al comma 1 stabilisce che “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. per le violazioni delle norme federali”. Rigettate le obiezioni preliminari, circa la responsabilità dei deferiti, questa C.D.T. non può omettere di rilevare la genericità dei chiarimenti, forniti dalla Procura Federale in relazione al Torneo. La detta genericità lascia supporre il coinvolgimento di altri associati, verosimilmente dell’A.I.A., nella direzione delle altre gare del Torneo (anche a voler prescindere dagli aspetti economici, organizzativi e di giustizia sportiva, sempre in ordine al Torneo medesimo). Sul punto, deve osservarsi il comportamento gravemente omissivo ed ostruzionistico dei due deferiti, in pesante violazione della loro stessa immagine e figura di arbitri, sia a livello personale, sia a carattere generale. Soltanto a titolo esemplificativo, nel corso del dibattimento entrambi hanno dichiarato: “di non aver percepito alcun rimborso per l’attività prestata a titolo gratuito ed amichevole”; che, addirittura, dai due deferiti non era “stato redatto alcun referto arbitrale”; che “l’organizzazione del Torneo si faceva carico di refertare tutti i dati concernenti la partita”: una precisazione, questa, obiettivamente singolare e sconcertante, in palese e marchiana contraddizione con la circostanza, emersa in atti, che un sedicente Giudice Sportivo emanava addirittura Comunicati Ufficiali, relativi al Torneo, su carta intestata (sic!) della Lega Nazionale Dilettanti, nonché in non meno stridente contraddizione con quanto sottolineato dallo stesso avv. Di Meglio, ovvero che il deferito Del Pesce avesse “fin dalla fase delle indagini... ammesso le proprie responsabilità” (quali, se poi ha ritenuto di riversarle sulla “organizzazione” del Torneo?); infine, la sig.na Amalia Esposito ha ammesso di non aver “informato alcuno dell’A.I.A. sulla vicenda”, precisando di intendere, con tale precisazione, confermare “la leggerezza del suo comportamento”. Quanto, infine, all’altra obiezione dell’avv. Di Meglio, il quale ha affermato “che la partita è stata svolta in un’area territoriale, di fatto non considerabile come territorio italiano”, quasi a voler sollevare una questione di extra-territorialità e di natura internazionalistica, questa C.D.T. osserva che, per buona sorte, la vicenda concerne non un reato di natura penale, ma un’infrazione, sia pure obiettivamente di pesante gravità, in ambito sportivo. La Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto, per entrambi i deferiti, la sospensione dall’attività arbitrale per mesi sei. L’avv. Di Meglio ha esibito un precedente C.A.F., senza peraltro allegare né i motivi di incolpazione, né la relativa motivazione. Egli ha chiesto, per i deferiti da lui assistiti, l’assoluzione; in subordine, che a loro carico venisse applicato “il minimo della pena”. Questa C.D.T., preso atto delle richieste delle parti, ritiene di dover infliggere, a carico di ciascuno dei deferiti, la sanzione dell’inibizione per mesi nove, in ragione della rilevante gravità del comportamento da entrambi posto in essere, certamente in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, nei confronti della Federazione Calcio, alla quale entrambi appartengono, proprio in quanto associati all’A.I.A., in ordine ai fatti contestati ed accertati, con l’aggravante di non aver fornito alcun ulteriore chiarimento sulla vicenda, come emerso nella descritta fase del dibattimento. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dei deferiti, sig. Alessandro del Pesce e sig.na Amalia Esposito, rispettivamente arbitro fuori quadro ed arbitro effettivo, entrambi della sezione A.I.A. di Napoli, la sanzione dell’inibizione per mesi nove.

RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2010 – DELIBERE DEPOSITATE IL 28 GIUGNO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Luigi Paolo Giella, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; sig. Oreste Alfano, Delegato A.I.A.

168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EVOLI – GARA EVOLI / ATLETIK TORCHIARA DEL 24.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 70, del C.R. Campania, dell'11.02.2010, pag. 1629), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Evoli, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la società Evoli abbia fatto partecipare, in presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, il calciatore Pastore Marco (nato l'11.08.1983). Il nominato calciatore, nella stagione sportiva 2008/2009, era stato sanzionato, dal G.S.T., con la squalifica di una giornata di gara (per recidività in ammonizioni), in occasione dell'ultima gara del Campionato della prima squadra della società Baratta 2006. Orbene, a seguito dell'esame della documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Pastore Marco, precedentemente tesserato con la società Baratta 2006, è stato tesserato, con lista di trasferimento temporaneo, dal 18.09.2009, dalla società Evoli. È risultato, altresì, che il nominato calciatore abbia espiato la sanzione a suo carico, come innanzi indicata, in occasione della gara del Campionato di Promozione, della corrente stagione sportiva, Baratta 2009 / Città di Agropoli del 13.09.2009 (ovvero, prima del richiamato trasferimento temporaneo del 18.09.2009), in relazione alla quale egli non è stato inserito nella distinta ufficiale di gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Pastore Marco, alla gara di cui al reclamo in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M.

DELIBERA

in riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Evoli; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-1) a favore della società Evoli; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AUDAX SALERNO – GARA AUDAX SALERNO / REAL SANTA MARIA A VICO DELL'11.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 48, del C.R. Campania, del 26.11.2009, pag. 922), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Audax Salerno, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che essa avesse fatto partecipare, alla citata gara, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, il calciatore Campione Pasquale (nato il 15.08.1982). La reclamante ha sostenuto di non aver potuto esercitare alcuna opposizione e/o controdeduzione, in ordine al reclamo di primo grado della società Real Santa Maria a Vico, in quanto quest'ultima aveva inoltrato copia del reclamo, alla società Audax Salerno, ad un indirizzo diverso, rispetto a quello depositato agli atti presso la Segreteria del C.R. Campania. Si ritiene, dagli elementi in possesso di questa C.D.T. che non emergano elementi idonei a determinare la modifica del giudizio del Primo Giudice. In particolare, deve sottolinearsi che la società Real Santa Maria a Vico, nonostante i solleciti telegrafici rimessile da questa C.D.T., non abbia provveduto a far tenere l'originale del proprio avviso di ricevimento, attestante l'indirizzo di spedizione della raccomandata postale, inoltrata alla società Audax Salerno a titolo di reclamo di primo grado. Il deposito del richiamato avviso di ricevimento avrebbe consentito a questa C.D.T. di conseguire la dimostrazione dell'eseguito recapito, alla società Audax Salerno, della raccomandata medesima. Tanto premesso, questa C.D.T., sottolineando il comportamento omissivo della società Real Santa Maria a Vico, ritiene comunque di dover giudicare la vicenda in termini di sostanza e non formali, ovvero con riferimento esclusivo all'accertata circostanza della partecipazione del nominato calciatore, in posizione irregolare, alla gara di cui al reclamo in esame, al di là di ogni obiezione, in ordine all'asserito indirizzo postale erroneo. Deve, dunque, confermarsi la punizione sportiva, a carico della società Audax Salerno, già disposta dal Giudice di prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

di confermare la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa, a carico della società Audax Salerno, sulla base dell'art. 17, comma 5, lettera a), in relazione alla gara Audax Salerno / Real Santa Maria a Vico dell'11.10.2010, rigettando il reclamo proposto dalla medesima società Audax Salerno; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UNITED COLOURS OF FUTSAL – GARA BACOLI / UNITED COLURS OF FUTSAL DEL 24.10.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 80, del C.R. Campania, del 18.03.2010, pag. 2019), con la quale è stata inflitta, alla medesima società United Colours Of Futsal, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la società United Colours Of Futsal abbia rinunciato alla partecipazione alla gara. Orbene, a seguito dell'esame della documentazione acquisita e sulla base della dichiarazione resa dal presidente della società, in sede di audizione, questa C.D.T., ritenendo validi i motivi adottati dalla società reclamante e tenuto conto che, nella circostanza, sia emersa una valida motivazione, che prescinde dalla volontà della società reclamante, in ordine alla mancata presentazione, in tempo utile per la disputa della gara in epigrafe, giudica di poter procedere ad una parziale modifica della decisione del Primo Giudice, annullando l'ammenda per rinuncia, che era stata disposta a carico della società United Colours of Futsal. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società United Colours Of Futsal, annullando l'ammenda di euro 150,00, inflitta dal G.S.T.; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL POMPEI – GARA REAL POMPEI / SCAFATI FIVE C5 DEL 13.03.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; audito l'arbitro a chiarimenti; preso atto dell'assenza del rappresentante della società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, dall'esame degli atti e dall'istruttoria eseguita, si desume che il reclamo stesso è stato compilato in modo generico, nel senso che in esso nessuna richiesta specifica è stata formulata. D'altra parte, il presidente della società reclamante, benché ritualmente convocato per quattro volte, non si è presentato presso questa Commissione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Pompei; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

172. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CASALBORE – GARA REAL CASALBORE / FOIANO DEL 14.03.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, non si rilevano elementi nuovi tali da modificare la decisione del Giudice di prime cure. Del resto, il referto arbitrale, stilato con precisione e senza possibilità di dubbie interpretazioni, non può essere considerato, come esposto dalla società reclamante, una mera narrazione dei fatti, per di più eseguita in modo strettamente soggettivo. Esattamente all'inverso, il referto arbitrale, per consolidata giurisprudenza, è da qualificare come fonte privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione della sanzione, a questa C.D.T. appare che quanto si è verificato durante la gara e la responsabilità del sig. Tescione Marino, in merito ai fatti contestati, siano stati sanzionati in misura adeguata dal Giudice di prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Casalbore; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CIRENE DI CIRIGNANO – GARA CIRENE DI CIRIGNANO / SPARTACO ROTONDI DEL 13.02.2010 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Cirene di Cirignano, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 26.02.2010, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione, del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Benevento, impugnata in questa sede). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale è stata formalizzata in data 18.02.2010, per cui il termine era fissato al 25.02.2010, ovvero al giorno precedente quello di spedizione del reclamo in esame. La declaratoria di inammissibilità preclude, ovviamente, l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della società Cirene di Cirignano.

174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIA DOMIZIA CELLOLE – GARA UNITED CARINOLA / BAIA DOMIZIA CELLOLE DEL 5.03.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, il calciatore Veneziano Lucio, durante la gara United Carinola / Tre Torri San Marcellino del 28.02.2010, non è stato espulso, come erroneamente indicato nel C.U. n. 24 dell'11.03.2010, della Delegazione Provinciale di Caserta. Il suddetto Comunicato Ufficiale ha, tuttavia, indotto in errore la società reclamante. Ne consegue, pertanto, che, per elementare dovere di rispetto del principio di equità, non debba essere posta a carico della società reclamante la tassa reclamo, relativa al giudizio di Primo Grado. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Baia Domizia Cellole, annullando – in relazione al reclamo proposto al G.S.T. – l'addebito della tassa reclamo, non versata; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, relativa a questo ricorso di seconda istanza.

175. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C. RIARDO / REAL TEANO CALCIO DEL 25.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società N.C. Riardo in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania e n. 28 dell'8.04.2010, pag. 749, della Delegazione Provinciale di Caserta. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Primo Giudice, debbano pervenire, a mezzo fax o altro mezzo idoneo, o anche essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con obbligo di contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell'ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato a mezzo fax (in data 6.05.2010) e con raccomandata postale (in data 7.05.2010), ed è pervenuto, a questa C.D.T., rispettivamente, nella stessa data del 6 maggio (il fax) ed in data 10.05.2009 (la raccomandata postale), ovvero ben oltre i termini temporali prescritti. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società N.C. Riardo.

176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SALENTO – GARA SALENTO / VERDUZIO DEL 22.11.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell'assenza – benché ritualmente convocata – della società reclamante, che aveva presentato richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 23, della Delegazione Provinciale di Salerno, dell'11.02.2010, pag. 730), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Salento, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che la società Salento abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore D'Aiuto Matteo, in presunta posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Inoltre la reclamante lamenta la non possibilità del contraddittorio non avendo, la società Verduzio, inoltrato ad essa la copia del reclamo di prima istanza. Orbene, a seguito dell'esame della documentazione acquisita in atti, da parte del G.S.T., si evince senza ombra di dubbio che la società Verduzio ha regolarmente inviato copia del reclamo alla società Salento con raccomandata n. 13704423759-5, datata 26.11.2009, all'indirizzo depositato in censimento dalla società ricorrente e precisamente in via Nigli, 19 – Salento (Salerno). Si deduce, quindi, l'instaurazione di un regolare contraddittorio, per cui deve rigettarsi l'unica richiesta, di cui al reclamo in esame. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Salento; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Serafino Mirone, Componenti; sig. Oreste Alfano, Delegato A.I.A.

N. 14. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. CUOMO GAETANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRİ SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRİ SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 1289/08-09, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione del 28 giugno 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. De Virgilio Luca – con delega di rappresentanza del sig. Gaetano Cuomo –, assistito dal sig. D'Ambrosio Ciro, quest'ultimo anche in nome e per conto della società U.C. Angri Soccer. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. De Virgilio Luca eccepisce di non aver ottemperato agli obblighi di partecipare all'attività Juniores obbligatoria, ma che aveva comunque provveduto all'iscrizione della società al Campionato in argomento. Sottolinea, inoltre, che, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, la società non abbia potuto partecipare all'attività, pur prescritta come obbligatoria, del Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), in ragione di un'improvvisa ed imprevista defezione dell'allenatore. La società, inoltre, ha precisato di aver partecipato al Campionato Regionale Allievi, la cui squadra ben avrebbe potuto sostituire in toto la squadra Juniores, se fosse stata prevista la segnalata defezione. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Gaetano Cuomo, l'inibizione per mesi uno; b) per la società U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente la società Angri Soccer non ha preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, alla pag. 23 (per il Campionato di Promozione, al quale partecipava, nel relativo anno sportivo, la società deferita), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, sono prescritte da un limite minimo di euro 2.000,00, fino ad euro 4.000,00 per le società di Promozione; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalla società deferita, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare il sig. Gaetano Cuomo, presidente della società Angri Soccer, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gaetano Cuomo, presidente della società U.S. Angri Soccer, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00.

N. 15. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. NICOLA VALVA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMPENSORIO VALDIANESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMPENSORIO VALDIANESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO DI MEO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS MONTE DI PROCIDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS MONTE DI PROCIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ORLANDO GUADAGNO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO TRIONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMILIA VL), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMILIA VL: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 1289/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione del 28 giugno 2010 è risultata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, rilevato che non risulta, agli atti della Procura, provata in modo inoppugnabile l'avvenuta ricezione dei deferimenti, da parte delle società in epigrafe, nonché dei rispettivi presidenti, in relazione al procedimento disciplinare in argomento, chiede il rinvio, al fine che sia acquisita la certezza della regolarità del contraddittorio. Questa C.D.T. preso atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale, rinvia la seduta al 20.09.2010, ore 16.00. Rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti. P.Q.M.

DELIBERA

di rinviare la discussione e la decisione alla seduta del 20.09.2010, ore 16.00; rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti.

N. 16. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. CLAUDIO CATURANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS ACACIE, EX CLUB PARADISO ACERRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS ACACIE, EX CLUB PARADISO ACERRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 760/08-09, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione del 28 giugno 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale. In persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Claudio Caturano, in proprio e per conto della società Virtus Acacie (ex Club Paradiso Acerra). Il sig. Claudio Caturano esibisce e deposita memorie difensive, eccependo, inoltre, di non aver potuto partecipare al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, pur consapevole della sua obbligatorietà per le società della Serie C1, in quanto non aveva a disposizione – per l'anno sportivo di riferimento del procedimento disciplinare in argomento – né struttura, né calcettisti, mentre, successivamente, è riuscito ad organizzare la propria società anche in ordine alla partecipazione all'attività obbligatoria in parola, così come, in effetti, si è verificato per la stagione sportiva corrente. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Claudio Caturano, l'inibizione per giorni venti; b) per la società Virtus Acacie (ex Club Paradiso Acerra), l'ammenda di euro 1.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente la società Virtus Acacie non ha preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 2 del 2 luglio 2008, alla pag. 75 (per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1, al quale partecipava, nel relativo anno sportivo, la società deferita), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 2 del 2 luglio 2008, sono prescritte fino ad euro 3.000,00 per le società di Calcio a Cinque; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalla società deferita, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata all'importo richiesto dalla Procura Federale, peraltro corrispondente alle precedenti determinazioni di questa C.D.T. per i casi analoghi. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare il sig. Claudio Caturano, presidente della società deferita, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Claudio Caturano, presidente della società A.S.D. Virtus Acacie (ex Club Paradiso Acerra), la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima società A.S.D. Virtus Acacie (ex Club Paradiso Acerra), l'ammenda di euro 1.000,00.

N. 17. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. PIETRO D'ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.VIRTUS MADDALONI C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.VIRTUS MADDALONI C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COSTANZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO MELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL RIDE ON – EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL RIDE ON (EX GIUGLIANO LICOLA C5): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CIRO VENERUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL MACERONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL MACERONE C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 760/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

OSSERVA:

alla riunione del 28 giugno 2010 è risultata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, rilevato che non risulta, agli atti della Procura, provata in modo inoppugnabile l'avvenuta ricezione dei deferimenti da parte delle società in epigrafe, nonché dei rispettivi presidenti, in relazione al procedimento disciplinare in argomento, chiede il rinvio, al fine che sia acquisita la certezza della regolarità del contraddittorio. Questa C.D.T., preso atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale, rinvia la seduta al 20.09.2010, ore 16.30. Rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti. P.Q.M.

DELIBERA

di rinviare la discussione e la decisione alla seduta del 20.09.2010, ore 16.30; rimette gli atti alla segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per l'avviso di notifica e la convocazione delle parti.

177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. POLVERINO GIOVANNI – GARA BOYS CAIVANESE / FORIO DEL 10.04.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva una duplice inammissibilità, essendo stato esso proposto dal calciatore Polverino Giovanni, della società Boys Caivanese, in violazione sia dell'obbligo, che grava sui tesserati reclamanti, del preventivo versamento della tassa reclamo, sia dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, Maschili e Femminili, della Lega Nazionale Dilettanti, e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 75/A della F.I.G.C. del 19.01.2010, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 67 del 28.01.2010 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Primo Giudice, debbano pervenire, a mezzo fax o con altro mezzo idoneo, o anche essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell'ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 28.04.2010 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 4.05.2010, ovvero ben oltre i termini temporali prescritti. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo.

178. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA E. ZUPO TEANO / SAN PIO MONDRAGONE DEL 26.09.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, ascoltata la società reclamante, nella persona del suo rappresentante, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, l'articolata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, alla quale la reclamante si è opposta con il suo ricorso di seconda istanza, appare ineccepibile, sia sotto il profilo sostanziale, sia per gli aspetti formali. Questa C.D.T. ritiene doveroso rinviare al testo dell'impugnata delibera del G.S.T., che ha proceduto ad una ricostruzione cronologica e logica della vicenda, con assoluta puntualità ed in dettaglio. Il punto nodale della questione attiene alla circostanza che, a seguito dell'espulsione dal campo di un calciatore della classe 1991 della società E. Zupo (Laurenza Ivan), mancava in campo, nelle fila della medesima società, un calciatore della classe 1990, la cui assenza è stata, tuttavia, pienamente e legittimamente integrata dalla presenza di un calciatore classe 1991 (Santagata Ivan), ovvero di un anno inferiore d'età. Di conseguenza, la società E. Zupo ha assolto ai propri obblighi, di presenza continuativa dei calciatori di fascia giovane, per cui lo svolgimento della gara deve essere considerato assolutamente regolare. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone; di confermare il risultato acquisito sul campo (3-2 a favore della società E. Zupo Teano); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

179. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA SAN PIO MONDRAGONE / ISOLA DI PROCIDA DEL 7.02.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, questa C.D.T. giudica che, nel rispetto del consolidato principio giurisprudenziale della corrispondenza tra l'effettiva gravità delle infrazioni commesse e la conseguenziale sanzione, l'ammenda inflitta alla società reclamante debba essere ridotta ad euro 250,00. Non può accedersi, viceversa, alla richiesta di annullamento della diffida del campo di gioco, in quanto essa è collegata anche ad altre vicende precedenti e non può essere circoscritta alla singola valutazione dell'episodio in argomento. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone, di ridurre ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

180. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / VIRTUS SAN SOSSIO DEL 6.03.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dal referto arbitrale – che, per consolidata giurisprudenza, deve essere ritenuto fonte privilegiata di prova – si rileva: che l'allenatore, sig. Giuseppe Cipolletta, è stato espulso, in quanto aveva profferito parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, al termine della prima frazione di gioco. Si evince, altresì, che, sempre al termine del primo tempo, veniva aperta, da parte della società reclamante, una porta di accesso dagli spalti agli spogliatoi, per cui accedevano al terreno di gioco persone non autorizzate, che inveivano contro l'arbitro. Inoltre, si rileva che, durante il secondo tempo, alcuni tifosi, della società Mugnano, minacciavano l'arbitro. A fine gara, inoltre, lo stesso direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Mugnano, i quali gli lanciavano contro le proprie magliette. Le sanzioni irrogate in prime cure a carico dell'allenatore, sig. Giuseppe Cipolletta, nonché a carico della società (sanzione accessoria pecuniaria), si appalesano, pertanto, congrue ed adeguate, in rapporto a quanto specificato nel referto di gara. D'altro canto, la società reclamante non ha prodotto alcun elemento, idoneo a confutare quanto indicato nel rapporto arbitrale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Mugnano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

181. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CASOLLESE – GARA VIRTUS CASOLLESE / PELLEZZANO 2000 DEL 6.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentiti la società reclamante, che ne aveva formalizzato rituale richiesta, l'arbitro della gara ed il suo osservatore arbitrale, rileva: il direttore di gara, anche all'atto dell'audizione, ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto, precisando che l'osservatore arbitrale "si trovava sugli spalti... ed anche mio padre" e che il medesimo osservatore "non ha visto quanto successo al mio ingresso nel corridoio e precisamente la pallonata inflittami dal portiere della Virus

Casollese ed il violento comportamento del dirigente Prete Ugo". Quanto all'osservatore arbitrale, convocato due volte da questa C.D.T. ed assente alla prima convocazione, nel mentre ha dichiarato che "a fine partita l'arbitro veniva scortato da uno dei dirigenti della Casollese fino all'ingresso nel sottopassaggio" e che "fino a quel momento... non ha ricevuto alcuna aggressione, né alcuna pallonata", aggiunge di non aver potuto vedere "invece, quanto si è verificato dentro l'ingresso del sottopassaggio... Non ho visto se l'arbitro sia stato attinto o meno da una pallonata dinanzi all'ingresso degli spogliatoi... Non ho visto se all'interno degli spogliatoi l'arbitro sia stato aggredito da qualche dirigente", per, infine, puntualizzare: "né, dinanzi a me, i dirigenti successivamente entrati all'interno dello spogliatoio dell'arbitro hanno perpetrato alcuna aggressione ai danni dell'arbitro". Nel merito, appare invero singolare che un osservatore arbitrale sia ripetutamente "non presente" al fianco del direttore di gara (ciò che non solo è da considerare usuale e di prassi, ma, obiettivamente, rientrando nei doveri, per l'appunto, di un osservatore arbitrale), proprio nei momenti topici e di maggior rilievo. A maggior ragione, la circostanza appare sorprendente, se si considera che, inevitabilmente, la concitazione delle fasi descritte dal direttore di gara hanno determinato una situazione di confusione e di clamore, che non avrebbero potuto non richiamare l'attenzione dell'osservatore medesimo ed imporre il suo intervento. Le audizioni dei due testimoni qualificati (arbitro e suo osservatore), dunque, non consentono una ricostruzione coerente, logica, consequenziale. Questa C.D.T., tanto premesso, in conformità ad una sua costante giurisprudenza, ritiene di dover ridimensionare le sanzioni, nel rispetto del principio dell'equa corrispondenza tra l'effettiva gravità delle infrazioni commesse e le consequenziali sanzioni: al riguardo, dispone la riduzione al 31.10.2010 della squalifica a carico del calciatore Cicalese Luigi; la riduzione al 30.11.2010 dell'inibizione a carico del dirigente, sig. Prete Ugo; conferma, viceversa, la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Caso Ciro. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virus Casollese, di ridurre al 31.10.2010 la squalifica a carico del calciatore Cicalese Luigi ed al 30.11.2010 l'inibizione a carico del dirigente, sig. Prete Ugo; di confermare la squalifica a carico dell'allenatore, sig. Caso Ciro; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

182. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PELLEZZANO 2000 – GARA VIRTUS CASOLLESE / PELLEZZANO 2000 DEL 6.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 76 del 4.03.2010, pagina 1845), con la quale è stato accolto il reclamo – per presunto errore tecnico dell'arbitro –, con la disposizione della ripetizione della gara in epigrafe, osserva: preliminarmente questa Commissione rileva l'ammissibilità dell'atto di impugnazione, in quanto la società reclamante ha dimostrato, la compiuta giacenza – presso le Poste Italiane – della raccomandata A.R., con la quale è stato inoltrato il reclamo medesimo; preso atto, inoltre, delle controdeduzioni della società Virtus Casollese, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, nella circostanza, le funzioni di assistente di parte della società Virtus Casollese erano venute a mancare, come sottolineato dalla reclamante, negli ultimi minuti della gara, in ragione dell'allontanamento dal terreno di gioco dell'assistente medesimo, che aveva tentato di aggredire l'arbitro (motivo per il quale, oltretutto, l'assistente era stato sanzionato con la squalifica fino al 5.07.2010). La società ricorrente ha fatto riferimento ad una delibera di questa stessa C.D.T., pubblicata, in relazione ad una fattispecie obiettivamente analoga, se non identica, a quella in esame, sul C.U. n. 100 del 9.05.2008, pag. 2619, in ordine al reclamo della società Grotta Soccer, per la gara Liberatore Bulzariello – Grotta Soccer dell'11.04.2008. Nel testo della richiamata delibera, era stato sancito, da questa medesima C.D.T., il principio secondo il quale l'errore tecnico arbitrale non possa essere considerato influente, nell'ipotesi che esso non abbia prodotto alcun danno a carico della società che successivamente, ed anche un po' paradossalmente, ne invochi l'applicazione, con le relative conseguenze. La ricorrente ha citato, peraltro, anche un altro caso di giurisprudenza di questa C.D.T. (C.U. n. 86 dell'1.04.2010, pag. 2138: reclamo della società San Giuseppe, relativo alla gara San Giuseppe / F.B.C. Sant'Agnello del 6.03.2010). La ricorrente, infine, ha sottolineato che la decisione del G.S.T. aveva "prodotto il paradossale ed incoerente effetto di consentire alla società reclamante, Virtus Casollese, l'ingiusta possibilità di poter modificare il risultato della gara acquisito sul campo, la sconfitta per 1-0... nonostante si sia resa responsabile dei gravi comportamenti antisportivi assunti dai propri tesserati... i quali avrebbero dovuto bensì comportare alla stessa la sanzione della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.". Questa C.D.T. ritiene di non poter condividere quest'ultima valutazione della ricorrente, in quanto, in ordine alla presunta irregolarità della gara "per clima intimidatorio", non è risultato alcun elemento utile a sostegno della sua tesi. Viceversa, appare assolutamente logico il richiamo ai criteri di sostanza, peraltro coerentemente applicati da questa C.D.T. per fattispecie analoghe: una società responsabile del comportamento di un proprio tesserato non può giovare addirittura fino al

punto che ne consegua, a favore della società responsabile medesima, la modifica del risultato acquisito sul campo. Se si accedesse ad una soluzione del genere, ci si troverebbe al cospetto della realizzazione del brocardo romano: "Summum ius, summa iniuria". L'attività sportiva, aliena dai formalismi fin quando possibile, non appare conciliabile con un'impostazione del genere. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pellezzano 2000 ed in riforma dell'impugnata delibera del G.S.T., di revocare la decisione della ripetizione della gara in epigrafe, con la conseguenziale conferma del risultato acquisito sul campo (1-0 a favore della società Pellezzano 2000); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

183. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARDILE – GARA ALFANESE / CARDILE DEL 2.05.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone: quanto alla parte del reclamo, inerente l'obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna, esso è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara e, parimenti, non lo è la sanzione dell'obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse. Quanto, poi, all'atto di impugnazione, relativo alla sanzione accessoria pecuniaria dell'ammenda di euro 250,00, questa Commissione ritiene di doverla equamente ridimensionare all'importo di euro 150,00, al fine di una giusta corrispondenza tra la sanzione e l'effettiva gravità dell'infrazione. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto nella parte riguardante la richiesta di annullamento della squalifica del campo per una gara; in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

184. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA DINAMO SOLOFRA / BANZANO CALCIO DEL 27.03.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l'arbitro a chiarimenti, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 89 del 15.04.2010, pag. 2234), con la quale è stata inflitta, ad entrambe le società, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché è stata disposta la sanzione accessoria pecuniaria a carico di ciascuna di esse. Tanto premesso, questa C.D.T. osserva: il direttore di gara, in sede di audizione, ha confermato, inequivocabilmente, che il calciatore De Maio Emiliano è stato espulso nel corso del cosiddetto tempo di recupero e che, a seguito del suo fallo violento, è scoppiata una rissa generale, alla quale hanno preso parte quasi tutti i calciatori delle due società. Questa situazione di confusione ha impedito al direttore di gara di portare a termine la gara. L'effettiva, rilevante gravità dei fatti imputati alla società reclamante non consente a questa C.D.T. di procedere alla riforma delle sanzioni, commisurate dal Giudice di prime cure, tra l'altro, in modo equo e nel rispetto del principio della proporzionalità, rispetto alla gravità dei fatti commessi. D'altro canto, la società reclamante non ha prodotto, con il suo atto d'impugnazione, alcun elemento, idoneo a confutare quanto specificato nel rapporto arbitrale. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Dinamo Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

185. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTELEONE – GARA VALLESACCARDA / MONTELEONE DEL 25.04.2010 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto, con il quale la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione del Primo Giudice, inflitta a carico del calciatore Pizzulo Marcello, rileva, l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, dal referto arbitrale si rileva che il nominato calciatore, dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario con un forte schiaffo alla nuca, profferiva ingiurie nei confronti del direttore di gara, tentando di entrare in campo, senza riuscirvi soltanto perché trattenuto dai compagni di squadra. L'effettiva, rilevante gravità dei fatti imputati al calciatore in argomento non consente a questa C.D.T. di procedere ad alcuna riduzione della sanzione, commisurata dal Giudice di prime cure in modo equo e proporzionato. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Monteleone; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

186. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MEMORIAL P. ABBATE – GARA ATL. TERZIGNO / MEMORIAL P. ABBATE DEL 27.02.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto, con il quale la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione del Primo Giudice, inflitta a carico del calciatore Palomba Davide (squalifica fino al 30.06.2011), rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, il menzionato calciatore ha ingiuriato e minacciato il direttore di gara, tentando anche un'aggressione e spintonandolo con veemenza. Tuttavia, questa Commissione ritiene di poter ridurre la squalifica in termini di corrispondenza all'effettiva gravità dell'infrazione commessa dal tesserato. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale riforma della sentenza del G.S.T., di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Palomba Davide, al 30.04.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

187. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CANNICCHIO FOR EVER – GARA ORRIA SAN FELICE / CANNICCHIO FOR EVER DELL'11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto, con il quale la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione del Primo Giudice, inflitta a carico del calciatore Petillo Raffaele (fino al 30.11.2010), rileva la parziale fondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, sebbene dalla lettura accurata del referto arbitrale si evinca che il menzionato calciatore abbia assunto un atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S.T. sia sproporzionata, per eccesso, rispetto all'effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cannicchio For Ever, di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Petillo Raffaele, al 30.09.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 29 giugno 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/A

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) formulate Presidente dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri tre componenti della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.);
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale e l'art. 52 ter, delle NOIF

d e l i b e r a

di nominare la Commissione di Vigilanza sulle Società dilettantistiche che sarà così composta:

Presidente Dott. Paolo AGNESI

Componenti Avv. Nicola ADRAGNA
 Dott. Pasquale COSTANTINI
 Dott. Andrea DELLA VALLE
 Avv. Massimo DE LUCCIA (Componente designato LND)
 Avv. Francesco NAPOLITANO (Componente designato LND)
 Avv. Massimo ROMEO (Componente designato LND)

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Liste di svincolo - primo periodo

-----	620.745 A.S.	FALCHI ROSSI	AVELLINO
	MATR.	NOMINATIVO	DT.NASCITA DT.SVINCOLO
1)	3.393.517	ANASTASIO	VINCENZO 26/01/1981 \$ 14/ 7/2009
2)	4.946.914	DI DONATO	DAVIDE 28/11/1989 \$ 14/ 7/2009
3)	2.109.861	MALAGNINI	VINCENZO 14/03/1972 \$ 14/ 7/2009
4)	3.691.716	SICILIANO	SABATINO 16/06/1987 \$ 14/ 7/2009
-----	620.665 U.S.D.	MONTEFORTE	MONTEFORTE IRPINO
1)	5.274.474	COLUCCI	VITO 28/05/1990 \$ 11/ 7/2009
2)	4.280.203	DE PACE	GIUSEPPE 27/04/1988 \$ 11/ 7/2009
3)	5.832.370	PESCE	ANGELO 7/01/1992 \$ 11/ 7/2009
4)	5.231.324	PICARIELLO	ANTONIO 21/01/1969 \$ 11/ 7/2009
5)	3.336.091	STRAMAGLIO	GIUSEPPE 25/01/1982 \$ 11/ 7/2009
6)	5.793.114	VECCHIONE	GIUSEPPE 3/11/1991 \$ 11/ 7/2009
-----	920.541 A.C.D.	SAN TOMMASO CALCIO	AVELLINO
1)	4.279.677	BUONANNO	UMBERTO 26/04/1989 \$ 14/ 7/2009
2)	1.376.296	CUCCINIELLO	ANTONIO 26/04/1962 \$ 14/ 7/2009
3)	3.054.591	DE NARDO	GIOVANNI 12/02/1968 \$ 14/ 7/2009
4)	3.709.391	GREGORACI	GIOVANNI 10/05/1987 \$ 14/ 7/2009
5)	2.364.081	LIMONE	ENRICO 10/01/1974 \$ 14/ 7/2009
6)	4.281.193	MAZZOCCA	MICHELE 28/07/1989 \$ 14/ 7/2009
7)	2.774.388	MEDUGNO	ANTONIO 1/01/1976 \$ 14/ 7/2009
8)	4.572.673	NAPOLETANO	FAUSTO 30/08/1985 \$ 14/ 7/2009
9)	3.732.358	RICCIO	CARMINE NICOLA 9/07/1985 \$ 14/ 7/2009
10)	2.507.139	RUGGIERO	ANTONIO 6/03/1975 \$ 14/ 7/2009
11)	5.037.450	TROFA	LUCIANO 4/05/1967 \$ 14/ 7/2009

Liste di svincolo - secondo periodo

-----	620.665 U.S.D.	MONTEFORTE	MONTEFORTE IRPINO
1)	3.650.970	CATALDO	MASSIMILIANO 26/06/1976 \$ 14/12/2009
2)	4.035.624	COLACICCO	ANTONIO 11/03/1986 \$ 14/12/2009
3)	3.355.374	GRAGNANO	CARMINE 8/04/1982 \$ 14/12/2009
4)	6.622.836	IANNACCONE	FRANCESCO 27/01/1974 \$ 14/12/2009
5)	3.936.913	LAURETANO	MAURIZIO 12/04/1981 \$ 14/12/2009
6)	3.499.921	PICCIOCCHI	ANTONIO 5/06/1982 \$ 14/12/2009
7)	5.146.886	ZACCARIA	GAETANO 30/12/1991 \$ 14/12/2009
-----	620.745 A.S.	FALCHI ROSSI	AVELLINO
1)	4.994.490	DELL AVERSANA	LUIGI 29/03/1991 \$ 17/12/2009
2)	4.851.263	DI BERNARDO	FRANCESCO 26/02/1991 \$ 17/12/2009
3)	5.820.277	LIOTTI	GERARDO 1/10/1964 \$ 17/12/2009
4)	4.281.771	ROMANO	BRUNO 30/07/1991 \$ 17/12/2009
-----	621.041 A.S.D.	REAL CAMPOS	OTTAVIANO
5)	2.109.861	MALAGNINI	VINCENZO 14/03/1972 \$ 17/12/2009
-----	920.541 A.C.D.	SAN TOMMASO CALCIO	AVELLINO
1)	4.280.027	CUCCINIELLO	ANTONIO 7/10/1990 \$ 17/12/2009
2)	6.736.409	FROLDI PAGANINI	DARIO 22/03/1975 \$ 17/12/2009
3)	5.166.139	IMBIMBO	GIANMARCO 24/05/1992 \$ 17/12/2009
4)	5.657.550	LONGO	ROCCO 18/12/1973 \$ 17/12/2009
5)	3.919.792	PORFIDO	LUCA 21/06/1987 \$ 17/12/2009